

Allegato a)

**CONTRATTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI RICETTARI MEDICI
STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PER L'ANNO ...**

Tra

la Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, rappresentata dal.... nato a.... il e domiciliato per la carica in P.zza Città di Lombardia, n.1;

e

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, Partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n. 691, in persona del nato a il domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto.

Premesso

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 17 agosto 1988 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 350 dell'11 luglio 1988, recante norme per l'impiego nel Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica;
- che sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 251 del 15 ottobre 2004, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004, concernente la definizione dei nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica;
- che sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 86 dell'11 aprile 2008, Serie Generale, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 concernente la revisione del modello di ricettario medico previsto dal precedente decreto del 18 maggio 2004;

Considerato

- che la disciplina ministeriale, adotta in applicazione delle leggi dell'11 novembre 1983, n. 638 e n. 531 del 29 dicembre 1987, pone a carico delle Regioni l'attività di approvvigionamento e distribuzione dei ricettari;
- che, per l'approvvigionamento e distribuzione dei ricettari, le Regioni possono avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., il quale provvede alla stampa ed alla distribuzione del ricettario alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo le modalità e le condizioni da definirsi tra le Regioni e l'Istituto

medesimo, sulla base dei prezzi fissati dalla Commissione Ministeriale di cui al Decreto del 5 febbraio 2001;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La Regione si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per la fornitura della carta, per la stampa in offset a più colori, per la confezione e per la distribuzione dei ricettari medici di cui al succitato D.M. n. 350 dell'11 luglio 1988, n. 350 e D.M. 18 maggio 2004, nel formato e nell'impostazione grafica di cui alla configurazione "B", nonché in altre varianti, preventivamente autorizzate dal Ministero della Salute.

Art. 2

Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre ... ed ha per oggetto la stampa in offset a più colori, la numerazione, la fascicolazione e la consegna diretta agli Enti del Servizio Sanitario della Regione di n..... ricettari per l'anno ... a blocchi (cm. 25 x 6") conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 18 maggio 2004, come modificate dal D.M. 17 marzo 2008.

Art. 3

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.

In particolare, hanno le seguenti caratteristiche:

- a) applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto metallico del blocco;
- b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq di colore bianco;
- c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonché personalizzazione per la Regione e numerazione;
- d) i ricettari a blocchi saranno confezionati in pacchi di 20, saranno protetti da film trasparente termoretraibile (PVC o polietilene). Sul film è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi.

La ricevuta prevede:

- estremi della numerazione (in BAR-CODE e OCR-A) dei 20 blocchi contenuti nel pacco;
 - spazi per il codice e per la firma del medico.
- e) due pacchi da 20 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.

Sulla scatola è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- ente sanitario destinatario;

- numero progressivo della scatola;
- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;
- ragione sociale dello stampatore.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 7 dicembre 2018, i dati relativi ai ricettari saranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 4

Il prezzo unitario, fisso ed invariabile per il fabbisogno inserito nel presente contratto e stabilito dalla Commissione di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2001 per il formato a blocco (cm. 25x6") è di € 2,20 + IVA

Costo complessivo: n. x € 2,20 = € ...+ IVA

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della spedizione e della consegna agli indirizzi indicati dalla Regione e di qualsiasi altro onere connesso, ivi compresa la consulenza tecnica. Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal Decreto Ministeriale.

Art. 5

Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di distribuzione, da inviarsi - tramite portale Internet www.agenorea.it - all'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento, secondo quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la produzione.

Il quantitativo da ordinare dovrà essere multiplo di 40 per i blocchi.

Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singolo distretto/struttura ospedaliera).

Art. 6

L'Istituto, sulla base della propria programmazione di produzione, comunicherà alla Regione, all'interno del portale www.agenorea.it, gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione inseriti.

Art. 7

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione del quantitativo totale di ricettari inserito nel portale dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 90 giorni dalla data di presunta consegna dei ricettari.

Alle variazioni in aumento del fabbisogno annuo sarà applicato il prezzo in vigore al momento dell'inserimento dell'integrazione nel portale www.agenorea.it.

Resta, in ogni caso, inteso che la Regione sarà tenuta a corrispondere all'Istituto esclusivamente il prezzo relativo ai ricettari effettivamente richiesti e conseguentemente forniti.

Art. 8

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale della struttura sanitaria destinata al deposito dei ricettari.

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'Ente Sanitario al momento della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul documento di consegna.

Art. 9

Il pagamento della fornitura è disciplinato in via esclusiva dal presente articolo e sarà quindi effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 10

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i..

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il Poligrafico assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale sugli atti indicati dall'art. 2 della Tariffa allegato "A" al D.P.R. 26/10/1972 n° 642 secondo le modalità previste dall'art. 15 e successive modificazioni dello stesso D.P.R. n° 642/1972; autorizzazione bollo virtuale n. 286766/2020.

Art. 11

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

Art. 12

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della su citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del Titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link <https://www.ipzs.it/ext/privacy.html> alla voce "Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679", sezione Clienti.

Art. 13

La Regione dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., disponibili on-line sul sito internet dell'Istituto www.ipzs.it, sezione "società trasparente", sottosezione "altri contenuti".

Tanto premesso la Regione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

- 1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.P.C.T. ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. lgs. n. 231/2001;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a violare i principi del Codice e del P.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

Roma, lì

REGIONE LOMBARDIA

ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 11 del presente contratto.